



Comune di Raddusa
Città Metropolitana di Catania
L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Parere

Oggetto: proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 2 del 29.04.2025 recante ad oggetto: "Approvazione tariffe tributo comunale per la gestione dei rifiuti (tari) anno 2025".

PREMESSA

- in data 29.04.2025 l'Ente ha trasmesso con PEC la proposta citata in oggetto e, con PEC del 04.05.2025, ha trasmesso la proposta di delibera di approvazione del PEF del servizio Tari successivamente integrata e sostituita, informalmente a mezzo n. 2 email ordinarie del 05.05.2025, con la proposta di deliberazione n. 1 del 24.03.2025 del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. avente ad oggetto "Presenza d'atto aggiornamento Piano Economico Finanziario 2024-2025 annualità 2025 – per la determinazione della Tari del Comune di Raddusa, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021 per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti";
- l'Ente ha adottato, ai sensi degli articoli 244 e 246 del Tuel, la dichiarazione di dissesto con deliberazione di C.C. n. 10 del 20.03.2024;
- con deliberazione n. 23 del 20/05/2022, resa immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione anno 2021/2023;
- l'Ente è in esercizio provvisorio ai sensi e per il disposto dell'art. 248, co.1, Tuel;
- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 550/GAB del 27.09.2024 è stato nominato il Commissario Straordinario del Comune di Raddusa per la gestione e in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Richiamato l'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e l'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449 in materia di potestà regolamentare tributaria riconosciuta agli enti locali, che attribuisce al Consiglio Comunale

la competenza in merito alla scelta delle forme di gestione dei tributi e delle altre entrate, per quanto attiene, in particolare, all'accertamento ed alla riscossione;

Visto l'art. 42 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, che nell'elencare le competenze del Consiglio Comunale, prevede espressamente che tra esse rientrino "[...] e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività a servizi mediante convenzione [...]"

Vista la proposta di deliberazione commissariale in oggetto e i relativi allegati a corredo;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020;

Posto che con la delibera n. 443/2019 e 363/2021, Arera oltre a definire i criteri per la determinazione dei costi efficienti nel servizio gestione rifiuti ha delineato un preciso percorso di approvazione del piano economico finanziario (Pef) sulla base del quale avviene la determinazione delle tariffe. L'articolo 6 della predetta delibera prevede che il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (Mtr), e lo trasmetta all'ente territorialmente competente (Etc) cui ne compete la validazione. L'attività di validazione del Pef, dunque, non rientra nei compiti assegnati al revisore del Comune dall'ordinamento richiedendo una complessa e specifica istruttoria in alcun modo equiparabile alla tipologia di controlli che l'organo di revisione è tenuto a effettuare nell'ambito dell'espressione dei propri motivati giudizi di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile. L'organo di revisione - nell'ambito dei propri controlli - è tenuto a verificare il rispetto della procedura prevista da Arera per l'adozione del Pef (e quindi anche la sua validazione) oltre che la coerenza delle previsioni del Pef con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità delle previsioni di entrata, la congruità della spesa e gli ordinari controlli.

CONSIDERATO

- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'ordinario termine fissato, in via generale, dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

- competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che il cd. "decreto pubblica amministrazione" (decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 in GU Serie Generale n.61 del 14-03-2025), proroga, nel testo di conversione in Legge, al 30.06.2025 il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI. Le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno, infatti, approvato uno specifico emendamento in forza del quale all'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale"*;
 - che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
 - che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.
 - che con Determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 – Aggiornamento Piano Economico – finanziario (PEF) 2024 -2025 – dell'Ente Territorialmente Competente (Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a.) si è proceduto alla approvazione e asseverazione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR-2), del Piano Economico Finanziario (PEF). Che tale Piano risulta, dunque, opportunamente asseverato e redatto sulla base delle indicazioni di ARERA fornite sulla gestione del servizio rifiuti urbani

per gli anni 2024/2025, al quale è allegata la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;

- che dal Piano Economico Finanziario (P.E.F. grezzo di settore) annualità 2024/2025, validato dalla S.R.R., risulta che i costi da coprire per l'anno 2025 con la tariffa, sono pari ad € 427.925,00, di cui € 301.449,00 di parte variabile ed € 126.476,00 di parte fissa;
- che l'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio;

RILEVATO

- che sulla proposta in oggetto risultano apposti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- che le tariffe approvate con la deliberazione di cui alla presente proposta entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2025 (ove resti immutato il sopra citato emendamento inserito nel testo di conversione del DL 25/2025);
- che le modifiche tariffarie proposte consentono in via previsionale il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso la copertura integrale dei costi del servizio.

CONCLUSIONE

Esprime

limitatamente alle proprie competenze, parere **favorevole** all'approvazione della proposta in oggetto seppure in subordine all'approvazione della proposta di deliberazione commissariale n. 1 del 24.03.2025 citata in premessa e con riserva relativamente alla decorrenza giuridica delle tariffe in discorso non risultando ad oggi promulgata la Legge di conversione del DL 25/2025 che ne prorogherebbe al 30 giugno il termine di approvazione.

Pone evidenza, infine, che:

- va applicato, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/'92 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42), modificato dall'art. 38-bis del D. L. n. 124/2019;
- l'approvazione della proposta di deliberazione ha la finalità di disciplinare il tributo (TARI) sulla scorta delle disposizioni contemplate nel decreto legislativo n. 116/2020;

- occorre procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune la deliberazione *de qua* per darne la dovuta informazione;
- occorre che siano rispettati i tempi delle richieste pubblicazioni nel Portale del Federalismo.

Il Revisore Unico dei Conti
(firmato digitalmente)

Garozzo Giuseppe